

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE
DELLE ZONE ADDESTRAMENTO CANI E GARE CINOFILE
N. 37/99 e s.m.i.**

**ART. 1
(Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento delle zone per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile di tipo A - B - C, di cui al Regolamento Regionale 23 marzo 1995, n. 16.

**ART. 2
(Classificazione)**

1. Le zone, in relazione alle possibili attività che possono svolgersi, sono classificate come segue:

a) ZONE A - a carattere temporaneo con o senza abbattimento della selvaggina, istituite per tutta la durata delle gare e prove di lavoro d'interesse regionale o nazionale;

b) ZONE B - a carattere permanente per le gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani durante tutto l'anno senza abbattimento della selvaggina;

c) ZONE C - a carattere permanente o temporaneo per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna, esclusivamente allevata in cattività. Si intendono come temporanee le zone istituite dal 1 febbraio al 31 agosto.

**ART. 3
(Individuazione delle aree)**

1. Le Zone di tipo "A" senza abbattimento di selvaggina possono essere istituite anche in territori d'interesse faunistico con buona presenza di selvaggina naturale, nonché all'interno di ambiti protetti pubblici (Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, Parchi regionali o nazionali e Demanio regionale) se tale attività non contrasta con le esigenze di gestione e conservazione faunistica dell'area individuata e non provoca danni alle attività agricole.

2. Le Zone di tipo "A" con abbattimento di selvaggina possono essere istituite preferibilmente in territori di scarso valore faunistico ed ambientale

il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

Le Zone di tipo "B" di norma possono essere costituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive ed in aree di particolare interesse faunistico. Per le zone superiori a 30 ha è necessaria la preventiva autorizzazione nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

È possibile la costituzione di dette zone all'interno di ambiti protetti pubblici (Zone ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, Parchi Regionali o nazionali e Demanio Regionale) se tale attività non contrasta con le esigenze di gestione e conservazione faunistica dell'area individuata e non provoca danni alle attività agricole:

4. Le Zone di tipo "C" possono essere istituite preferibilmente in territori di scarso valore faunistico ed ambientale

5. Il territorio da destinare alla Zone di tipo "B" e "C" non può superare l'uno per cento (1%) della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia e, in ogni caso, il tre per cento (3%) della superficie agro-silvo pastorale

di ciascun Comune della Provincia.

6. Nelle percentuali di cui al comma 5 non rientrano le Zone addestramento cani e gare cinofile presenti all'interno delle Aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie

**ART. 4
(Accesso)**

1. Nelle Zone di tipo "A" possono accedere solamente coloro che sono iscritti alla manifestazione, mentre in quelle di tipo "B" e "C" deve essere garantito l'accesso a tutti i cacciatori e cinofili, purché gli stessi siano in possesso di polizza assicurativa che copra eventuali danni causati dagli ausiliari e dell'autorizzazione da parte del titolare delle Zone stesse.

**ART. 5
(Strutture)**

1. Nelle Zone di tipo "B", con i limiti previsti dall' art. 13, e in quelle di tipo "C" possono essere predisposte strutture destinate all'addestramento e gare per cani da seguita sulla lepre e sugli ungulati.

2. Le strutture per l'addestramento e le gare per cani da seguita sulla lepre hanno i seguenti requisiti:

a) hanno un'estensione minima di 10 ettari, recintati con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1. La superficie minima può essere ridotta fino a 5 ettari se la struttura è destinata a cani di età non superiore a 24 mesi;

b) i selvatici da immettere nel recinto provengono da allevamenti autorizzati e sono corredati della prevista certificazione veterinaria.

3. Le strutture per l'addestramento e le gare per cani da seguita al cinghiale hanno i seguenti requisiti:

a) hanno un'estensione minima di 20 ettari, recintati con strutture solide di altezza non inferiore a metri 1,5 idoneamente ancorate al terreno. Deroghe circa la superficie minima, da considerarsi eccezionali, sono consentite previo accertamento tecnico dell'idoneità dell'ambiente prescelto;

b) i capi da immettere, comunque maschi di età non inferiore ad 8 mesi provengono da allevamenti autorizzati o impianti di cattura autorizzati e sono marcati e corredati dalla prevista certificazione veterinaria e di provenienza;

c) i cinghiali non più idonei per l'allenamento e l'addestramento dei cani sono abbattuti o ceduti a soggetti autorizzati.

4. Le strutture per l'addestramento e le gare per cani da seguita su altri ungulati hanno i seguenti requisiti:

a) hanno un'estensione minima di 20 ettari, con recinzione solida, di altezza non inferiore a metri 2,20;

b) i selvatici da immettere nel recinto provengono da allevamenti autorizzati e sono corredati della prevista certificazione veterinaria.

5. L'immissione e la dismissal dei selvatici è annotata nell'apposito registro vidimato dalla Provincia e la relativa documentazione è conservata ed esibita su richiesta del personale di vigilanza.

**ART. 5 bis
(Istituzione)**

1. Le Zone "B" e "C" a carattere permanente possono essere istituite e tabellate esclusivamente dal febbraio al 30 giugno.

**ART. 6
(Distanze)**

1. Per quanto riguarda le distanze che intercorrono tra i vari istituti si applica la disciplina prevista dal corollario dell'art. 18 della legge regionale del 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 7
(Calendario manifestazioni)**

1. Le Associazioni venatorie e cinofile ed i Comitati di Gestione degli A.T.C. che intendono svolgere gare e prove di lavoro d'interesse regionale o nazionale presentano alla Provincia apposita domanda.

2. E' data priorità alle gare organizzate dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), il quale può presentare il calendario delle gare del primo e del secondo semestre dell'anno, rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 30 giugno dell'anno in corso.

3. Le gare e prove di lavoro che insistono negli ambiti protetti pubblici non possono essere autorizzate nel periodo 15 aprile - 15 luglio e durante la stagione venatoria, fatta eccezione per le gare e le prove di lavoro per cani da seguita che possono essere svolte esclusivamente nel mese di febbraio e marzo.

4. In ciascun ambito protetto pubblico non possono essere autorizzate più di quattro manifestazioni l'anno, ad eccezione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Montelabate" dove, invece, possono essere autorizzate fino ad otto manifestazioni l'anno.

**ART. 8
(Costituzione)**

1. I soggetti di cui all'art. 7 presentano alla Provincia, almeno 30 giorni prima della manifestazione, domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto di assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- b) certificati catastali dei terreni interessati;
- c) planimetria in scala 1:10.000 con definizione dei confini dell'ambito.

2. Se la Zona da costituire ricade all'interno di Ambiti protetti pubblici, in sostituzione della documentazione di cui al comma 1, è allegato il parere favorevole dell'organismo preposto di gestione dell'ambito.

**ART. 9
(Vigilanza)**

1. Durante tutto il periodo per cui è stata concessa l'autorizzazione è assicurata, a cura del titolare, un'adeguata vigilanza della Zona mediante agenti venatori in possesso di idoneo titolo di vigilanza.

ART 10(Tabellazione)

1. la Zona, qualora non ricada all'interno di ambiti protetti pubblici, deve essere delimitata, a cura del titolare dell'autorizzazione, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore verde, recanti la scritta "Zona addestramento cani di tipo A".

2. Le suddette tabelle devono essere posizionate in modo tale da essere visibili l'una dall'altra.

**ART. 11
(Costituzione)**

1. Le Zone di tipo "B" possono essere costituite su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e dagli imprenditori agricoli.

2. Alla domanda, da presentare entro il 30 novembre, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Atto di assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- b) Certificati catastali dei terreni interessati;
- c) Planimetria in scala 1:10.000 con individuazione dei confini dell'ambito;

- è aggiunto il comma 3 all'art. 11:

Se la Zona da costituire ricade all'interno di Ambiti protetti pubblici, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 2, e' necessario allegare il parere favorevole dell'organismo preposto alla gestione dell'ambito. In tale caso non si applica il termine del 30 novembre per la presentazione della domanda.

**ART. 12
(Autorizzazione)**

1. Il provvedimento di autorizzazione ha durata di 5 anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

**ART. 13
(Superficie)**

1. Le Zone di tipo "B" hanno una superficie unitaria non inferiore a 20 ettari, recintabili per un massimo di 100 ettari.

**ART. 14
(Gestione)**

1. La gestione tecnica, economica ed amministrativa della Zona è a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. L'accesso nella Zona è regolato dal concessionario, o da un suo incaricato, il quale, previa verifica dei presupposti indicati nell'art. 4, deve rilasciare agli utenti un permesso in cui devono essere riportati i seguenti dati:

- a) generalità
- b) numero e data di rilascio della polizza assicurativa

3. Nelle zone di tipo "B" è vietato lo sparo ad eccezione di quello della pistola a salve.

4. In tali zone deve essere garantito un popolamento con fauna selvatica in relazione alla vocazione del

territorio ed alle capacità faunistiche della zona stessa, allo scopo, nel provvedimento di autorizzazione saranno indicate le specie e i quantitativi minimi dei selvatici che il titolare deve immettere, entro il mese di marzo di ogni anno. E' comunque vietata l'immissione della specie cinghiale fuori dei casi disciplinati dal precedente art. 5.

5. L'immissione dei selvatici deve essere annotata nell'apposito registro vidimato dalla Provincia e la relativa certificazione sanitaria e di provenienza e deve essere conservata ed esibita su richiesta del personale di vigilanza.

ART. 15
(Vigilanza)

1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare un'adeguata vigilanza della Zona durante tutto mediante agenti venatori in possesso di idoneo titolo di vigilanza.

ART. 16
(Tabellazione)

1. La Zona deve essere delimitata, a cura del titolare dell'autorizzazione, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore azzurro , recanti la scritta "Zona addestramento cani di tipo B".

2. Le suddette tabelle devono essere posizionate in modo tale da essere visibili l'una dall'altra.

ART. 17
(Costituzione)

1. Le Zone di tipo "C" permanenti o temporanee possono essere costituite su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile riconosciute e delle associazioni professionali degli addestratori cinofili nonché su richiesta degli imprenditori agricoli.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) atto di assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- b) certificati catastali dei terreni interessati;
- c) planimetria in scala 1:10.000 con individuazione dei confini dell'ambito.

3. Le domande per la costituzione delle Zone a carattere temporaneo sono, di norma, presentate entro il 31 dicembre di ogni anno."

ART. 18
(Autorizzazione)

1. Per le Zone a carattere permanente il provvedimento di autorizzazione ha durata di 5 anni ed è rinnovabile su richiesta del titolare.

2. Per le zone a carattere temporaneo il provvedimento di autorizzazione ha validità per un periodo massimo va dal 1° febbraio al 31 agosto.

3. Per il rilascio del provvedimento di autorizzazione per le Zone a carattere temporaneo il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica provvede a verificarne la compatibilità con la gestione del territorio.

ART. 19
(Superficie)

1. Le Zone di tipo "C" devono avere una superficie in corpo unico non inferiore a 6 ettari e non superiore a 30 ettari.

ART. 20
(Gestione)

1. La gestione tecnica, economica ed amministrativa della Zona è a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. L'accesso nella Zona è regolato dal concessionario, o da suo incaricato, il quale, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 e previa verifica dei presupposti indicati nell'art. 4, deve rilasciare agli utenti un permesso in cui devono essere riportati i seguenti dati:

- generalità
- numero e data di rilascio della polizza assicurativa

3. Nelle zone di tipo "C", è inoltre consentito l'abbattimento esclusivamente degli animali allevati in cattività e di volta in volta liberati per l'addestramento degli ausiliari, con le modalità riportate nel successivo art. 21.

4. La violazione della disposizione contenuta nel comma precedente comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ART. 21
(Abbattimento di selvaggina)

1. Le specie oggetto di abbattimento sono quelle cacciabili ai sensi della vigente normativa.
2. L'abbattimento dei mammiferi è consentito esclusivamente all'interno delle strutture di cui all'art. 5.
3. Il titolare dell'autorizzazione può detenere in idonee strutture, ubicate all'interno della Zona, le specie da utilizzare per l'addestramento e le gare cinofile con abbattimento.
4. I capi di selvaggina, da acquisire presso allevamenti autorizzati o impianti di cattura autorizzati, sono annotati in un apposito registro di carico e scarico vidimato dalla Provincia. La relativa documentazione di provenienza, nonché quella sanitaria, è conservata ed esibita su richiesta del personale di vigilanza.
5. L'attività di abbattimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, è consentita soltanto ai possessori di licenza di caccia e relativa copertura assicurativa, i cui estremi sono riportati nel permesso di accesso di cui all'art. 20.
6. Il prelievo avviene alla presenza del personale di vigilanza, che provvede a registrare i capi immessi ed, eventualmente, abbattuti nel registro di carico e scarico.
7. Al termine del turno di addestramento, al cacciatore è rilasciata apposita ricevuta attestante il numero e le specie dei capi abbattuti e la data in cui è avvenuto il prelievo.
8. L'attività di abbattimento per l'addestramento degli ausiliari può essere svolta esclusivamente dal 1 febbraio al 31 dicembre, con esclusioni dei giorni martedì e venerdì."

ART. 22
(Vigilanza)

1. La vigilanza della zona è assicurata dal titolare dell'autorizzazione durante tutto l'anno per le permanenti e comunque per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione per le zone temporanee, mediante i venatori in possesso di idoneo titolo di vigilanza.

ART. 23
(Tabellazione)

1. La Zona deve essere delimitata, a cura del titolare dell'autorizzazione, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore rosso, recanti la scritta "Zona addestramento cani di tipo C".

ART. 24
(Aziende faunistico-venatorie)

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani è consentito tutto l'anno su tutta la superficie dell'azienda, con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, purché non comporti abbattimento di selvaggina.

ART. 25

(Aziende Agri-turistico-venatorie)

1. Nelle Aziende Agri-turistico-venatorie l'attività di addestramento ed allenamento dei cani senza abbattimento di selvaggina è consentita tutto l'anno e su tutta la superficie dell'azienda.
2. Nelle Aziende Agri-turistico-venatorie, inoltre, l'attività di addestramento ed allenamento dei cani, con abbattimento di selvaggina, è consentita soltanto in una porzione di territorio pari al 30% della superficie complessiva dell'Azienda, che il concessionario deve individuare e delimitare con le modalità previste dall'art. 23.
3. La Zona individuata deve essere riportata in una planimetria in scala 1:10.000 da trasmettere alla Provincia.
4. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della Zona il concessionario deve attenersi alle disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.

**ART. 26
(Sanzioni)**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, la revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Provincia, previa diffida, per ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. In caso di violazione dell'art. 6 del R.R. 16/95 la revoca dell'autorizzazione è immediata

**ART. 27
(Norma transitoria)**

1. Le Zone addestramento cani già esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Entro lo stesso termine la Provincia provvederà a determinare quanto previsto dal 4° comma dell'art. 14 relativamente alle Zone già esistenti.